

STATUTO DELLA "FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA", in sigla "FONDAZIONE BANCO NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA – F.B.N.A.I."

INDICE

Articolo 1 - Origine, denominazione, natura giuridica e sede legale

Articolo 2 – Scopi istituzionali e funzioni

Articolo 3 – Autonomia e organizzazione

Articolo 4 – Patrimonio

Articolo 5 – Organi

Articolo 6 – Il Consiglio di Amministrazione – Nomina, composizione, durata, decadenza e dimissioni

Articolo 7 – Il Consiglio di Amministrazione – Funzioni

Articolo 8 – Il Consiglio di Amministrazione – Funzionamento

Articolo 9 – Il Presidente – Nomina e funzioni - Il Vice-Presidente

Articolo 10 – Il Direttore generale

Articolo 11 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

Articolo 12 – Il Collegio dei Revisori

Articolo 13 – Contabilità

Articolo 14 – Bilancio di previsione

Articolo 15 – Bilancio consuntivo

Articolo 16 – Controlli interni

Articolo 17 – Carta dei servizi

Articolo 18 - Modificazioni dello Statuto

Articolo 19 – Estinzione

Articolo 20 – Rinvio

Allegato n.....
alla deliberazione/determinazione
n..... del 25 SET 2014
pag.....

- Articolo 1 -

ORIGINE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1.1. La “FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA”, (nel prosieguo anche l'AZIENDA o l'ENTE) in sigla “FONDAZIONE BANCO NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA – F.B.N.A.I.” costituita dal "Banco di Napoli" con deliberazione in data 25.7.1938 n. 481, con l'impegno di assistere l'infanzia, eretta in Ente Morale in virtù dell'art. 1 della Legge 30.1.1939 n. 283 e con Legge 17.7.1942 n. 995 e con Decreto Legislativo Luogotenenziale 29.3.1946 n. 542, agli effetti della Legge 17.7.1890 n. 6972), con decreto dirigenziale n.189 dell'11 aprile 2013 della Giunta Regionale della Campania A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo è stata iscritta con il numero uno nel Registro delle Aziende Pubbliche di servizi alla persona della Regione Campania istituito dall'art.17 del Regolamento 22 febbraio 2013, n.2; essa ha sede legale in Napoli alla Via Don Bosco n. 7, ove esercita le sue funzioni in conformità alle leggi vigenti ed al presente Statuto.

1.2. L'AZIENDA ha conservato i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione dell'I.P.A.B. da cui deriva, subentrando nella titolarità di tutte le situazioni giuridiche attive e passive già facenti capo alla IPAB medesima.

1.3. La trasformazione non ha costituito causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale che ha conservato i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto della trasformazione, nonché il trattamento economico in godimento.

- Articolo 2 -

SCOPI ISTITUZIONALI E FUNZIONI

2.1. Scopo della Fondazione è l'assistenza ai minori che per condizioni ambientali, economiche o familiari hanno bisogno di essere mantenuti, educati ed istruiti in appositi istituti nei quali verrà provveduto alla istruzione, nonché, al fine di prevenzione giovanile, alla loro formazione professionale.

2.2. L'AZIENDA svolge la propria attività nell'ambito del territorio della Regione Campania, conseguendo i propri fini statutari attraverso:

- a) contributi al pagamento di rette di mantenimento per i minori in forma semi residenziale (assistenza indiretta);
- b) concessione di sovvenzioni, contributi una tantum, sussidi o ausili finanziari, in favore di persone, famiglie, associazioni di volontariato, scuole, istituzioni in genere, comunità parrocchiali che ne facciano richiesta, per promuovere la diffusione dei diritti dell'infanzia (assistenza diretta);
- c) promozione di iniziative, autonome e/o in collaborazione con altri Soggetti del terzo settore quali soggetti istituzionali, associazioni di volontariato, enti, cooperative sociali, per la tutela e valorizzazione dei bisogni e dei diritti delle bambine e dei bambini, in direzione dell'affermazione dei valori della solidarietà e dell'inviolabilità dell'infanzia e della progressiva estensione dell'istruzione (progetti speciali).

2.3. La disciplina dei procedimenti sarà contenuta in apposito regolamento di attuazione delle finalità statutarie.

2.4. L'AZIENDA, in continuità con la propria ispirazione, promuove i diritti attivi dell'infanzia e dell'adolescenza così come enunciati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la Legge 27 maggio 1991 n. 176 e svolge dette attività direttamente, nonché in collaborazione con Enti, Organismi ed Istituzioni pubbliche o private. A tal fine può stipulare accordi e convenzioni disciplinanti forme di collaborazione finalizzate, nel rispetto delle reciproche competenze, ad un ottimale utilizzo delle risorse disponibili.

2.5. L'AZIENDA si colloca nel sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali ed educativi, svolgendo funzioni di carattere sociale, educativo ed assistenziale, di consulenza e di collaborazione organizzativa, promuovendo ed attuando attività e servizi ai minori, bambini e bambine, anche di natura sperimentale.

2.6. L'AZIENDA opera, altresì, nel campo dello studio, della ricerca, della documentazione, dell'analisi, della sperimentazione, della formazione e dell'informazione in tutti i campi riguardanti l'infanzia, l'adolescenza, le famiglie, la maternità e la condizione della donna.

2.7. L'AZIENDA collabora con la Regione Campania svolgendo anche attività di documentazione, informazione, analisi e ricerca, innovazione e sperimentazione, relativamente alle politiche d'intervento rivolte all'infanzia e all'adolescenza, all'organizzazione di servizi, alla formazione e all'aggiornamento dei profili professionali dei soggetti che operano a favore dell'infanzia e delle famiglie, alla informazione e alla formazione delle famiglie.

2.8. L'AZIENDA utilizza il reddito derivante dal proprio patrimonio per la realizzazione di attività ed iniziative di promozione rivolte in particolare ai bambini ed alle famiglie della fascia del disagio sociale.

- Articolo 3 -

AUTONOMIA E ORGANIZZAZIONE

3.1. L'AZIENDA non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile, finanziaria e tecnica.

3.2. L'AZIENDA garantisce la continuità degli scopi statuari dell'IPAB dalla quale deriva e amplia l'offerta dei servizi in coerenza con la pianificazione locale definita nel piano di zona sociale dell'ambito territoriale nel quale svolge le attività. A tal fine può caratterizzarsi come azienda multiservizi nell'ambito dello stesso settore di intervento.

3.3. L'autonomia finanziaria è assicurata dalle entrate derivanti dalle rendite del patrimonio e da eventuali trasferimenti di enti pubblici o privati nell'ambito delle attribuzioni svolte.

3.4. L'AZIENDA informa la propria organizzazione ed attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

3.5. L'AZIENDA, nell'ambito della propria autonomia, pone in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale.

3.6. L'AZIENDA può, a tal fine, anche costituire e/o partecipare a società, a fondazioni di diritto privato, a consorzi di Enti locali e/o pubblici, al fine di svolgere attività strumentali e/o affini a quelle istituzionali.

3.7. La contabilità dell'AZIENDA deve essere tenuta in modo rispondente alle indicazioni di cui all'art. 30 del Regolamento Regionale n.2 del 22 febbraio 2013 e con le modalità di cui agli artt. 13 e ss. di questo Statuto. A tal fine l'AZIENDA predispone anche un apposito piano di lavoro.

3.8. All'AZIENDA si applicano i principi relativi alla distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

3.9. L'AZIENDA adotta gli strumenti idonei a garantire la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

3.10. L'AZIENDA istituisce presso la propria sede legale l'albo per la pubblicazione delle deliberazioni garantendone l'accessibilità e la facilità di lettura.

3.11. All'AZIENDA si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 207/2001 e le disposizioni fiscali di cui all'articolo 88, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

3.12. All'AZIENDA si applicano le disposizioni della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

- Articolo 4 -

PATRIMONIO

4.1. L'AZIENDA ha un proprio patrimonio, che comprende tutti i beni mobili ed immobili già appartenenti all'«I.P.A.B. - Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'Infanzia» da cui deriva, nonché tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività, anche a seguito di atti di liberalità. La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare è finalizzata alla produzione di rendite utili al finanziamento delle attività dell'AZIENDA e viene attuata secondo criteri di economicità e di efficienza, al fine di conservare il patrimonio stesso, assicurandone al contempo la valorizzazione e la massima redditività.

4.2. Al fine di conseguire la maggiore convenienza economica, i contratti di locazione degli immobili e gli eventuali contratti di alienazione di beni mobili e immobili che non sono destinati all'esercizio delle attività istituzionali sono aggiudicati mediante procedura aperta nel rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità, di pubblicità e di concorrenza previsti dalle disposizioni, statali e regionali, vigenti in materia di contratti pubblici, tenendo conto delle condizioni di mercato. In caso di alienazione o di acquisto di immobili copia dell'atto di alienazione o di acquisto nonché della perizia asseverata di valutazione dell'immobile sono allegate quale parte integrante del bilancio consuntivo relativo all'esercizio nel corso del quale è avvenuta l'alienazione o l'acquisto.

Sui beni immobili vengono normalmente costituiti rapporti di locazione o di affitto a condizioni di mercato, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre il godimento a titolo diverso, qualora ciò sia ritenuto funzionale al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'ENTE e sia dimostrato che tale mutamento tende ad aumentare le disponibilità economiche dell'ENTE stesso.

4.3. I beni mobili e immobili che l'ENTE destina ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 828, secondo comma, del codice civile. Il patrimonio dell'AZIENDA è, allo stato, costituito dai beni mobili ed immobili individuati nell'inventario, con specifica indicazione dei beni che costituiscono il patrimonio indisponibile, unito a questo Statuto sotto la lettera "A", per formarne parte integrale e sostanziale.

Tra i beni elencati nell'allegato inventario non vi sono beni immobili di valore storico e monumentale, né beni mobili di pregio artistico, fatta eccezione per i vincoli trascritti o trascrivendi a favore del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.

- Articolo 5 -

ORGANI

5.1. Sono Organi dell'AZIENDA:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

5.2. Gli organi di governo restano in carica per non più di due mandati consecutivi.

- Articolo 6 -

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NOMINA, COMPOSIZIONE, DURATA, DIMISSIONI, DECADENZA E REVOCA

6.1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito con provvedimento della Direzione generale della Giunta Regionale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, di seguito denominata Direzione generale della Giunta Regionale, alla stregua degli atti di nomina dei singoli componenti del collegio amministrativo assunti dai titolari per disposizione statutaria, del relativo potere e previo accertamento del rispetto delle norme statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri di cui:

- 1 (uno) nominato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;
- 1 (uno) nominato a turno, per ogni rinnovo del Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dalla durata del mandato, dalle Amministrazioni Provinciali secondo il seguente ordine: Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, e Salerno;
- 1 (uno) dall'Amministrazione del Comune di Napoli;
- 1 (uno) dalla Curia di Napoli;
- 1 (uno) dalla Direzione dell'Istituto Banco di Napoli – Fondazione.

Nel caso di abolizione delle Province a seguito della riforma costituzionale del sistema delle autonomie locali, il componente del Consiglio di Amministrazione di spettanza delle Amministrazioni Provinciali sarà nominato dal Tribunale per i Minorenni di Napoli.

6.2. I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati tra cittadini in possesso di comprovate competenze funzionali al raggiungimento dei fini dell'AZIENDA, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di inconfiribilità previste dalle norme e dai regolamenti nazionali e regionali vigenti.

6.3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere riconfermati per una sola volta, indipendentemente dalla durata del singolo mandato.

6.4. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di consigliere sono presentate in forma scritta al Consiglio di Amministrazione e comunicate contestualmente all'autorità che ha disposto la nomina e alla Direzione generale della Giunta regionale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Le dimissioni contestuali di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione determinano la decadenza dell'organo amministrativo. Ai fini della ricostituzione del Consiglio di Amministrazione i titolari del potere di nomina dei singoli amministratori provvedono alle nomine di rispettiva competenza entro cinque giorni dalla ricezione delle dimissioni e le comunicano immediatamente all'AZIENDA e alla Direzione generale della Giunta regionale. In tal caso, i provvedimenti di

nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutivi. Nella pendenza del provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale di formale costituzione del collegio e fino a diversa comunicazione della stessa, il Consiglio di Amministrazione può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

Nel caso di inadempienza da parte dei titolari del potere di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario per la reggenza temporanea dell'amministrazione dell'AZIENDA che dura in carica fino alla costituzione dell'ordinario Consiglio di Amministrazione e comunque non più di un anno a decorrere dalla emissione del provvedimento di nomina, salvo il periodo di proroga di quarantacinque giorni previsto dalla legge n. 444 del 1994.

Al Commissario spetta il compenso e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dal Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013.

I titolari del potere di nomina degli amministratori inadempienti sono responsabili dei danni derivati all'AZIENDA dalla loro condotta omissiva.

6.5. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa contestazione all'interessato, il quale ha quindici giorni di tempo per formulare osservazioni. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente, il Consiglio di Amministrazione delibera definitivamente e, se ritiene sussistente la causa di decadenza, dichiara decaduto il Consigliere. La deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro cinque giorni dall'adozione ed è comunicata all'autorità cui compete la nomina e alla Direzione generale della Giunta Regionale.

6.6. La decadenza di un consigliere è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deve essere motivato anche con riferimento puntuale alle giustificazioni prodotte dal Consigliere.

6.7. La decadenza potrà avvenire, con le stesse modalità di cui ai precedenti commi "6.5." e "6.6.", anche in ipotesi di indegnità del Consigliere, o quando questi compia attività contraria alle finalità dell'AZIENDA, o procuri discredito alla stessa.

6.8. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'autorità che ha disposto la nomina. Il provvedimento di revoca è immediatamente efficace ed è comunicato all'interessato, all'AZIENDA e alla Direzione generale della Giunta regionale.

6.9. Il componente deceduto, decaduto, revocato, dimissionario o altrimenti cessato dalla carica è surrogato dal soggetto titolare del potere di nomina, entro cinque giorni dalla comunicazione del Presidente dell'AZIENDA, che deve avvenire il giorno successivo al verificarsi della causa di cessazione dalla carica. I componenti nominati in surrogazione durano in carica fino alla cessazione del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.

- Articolo 7 -

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONI

7.1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo definendo gli obiettivi ed i programmi pluriennali ed annuali.

7.2. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di controllo dell'azione amministrativa e delle attività istituzionali, definisce gli obiettivi, le priorità e i programmi dell'AZIENDA, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

7.3. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Vice-Presidente;
- la nomina del Direttore Generale;
- la nomina del Collegio dei Revisori;
- l'adozione dello Statuto e delle modificazioni statutarie, secondo le modalità previste dall'art. 15 del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013;
- l'adozione del regolamento di organizzazione, di quello di contabilità, degli altri regolamenti interni e delle relative integrazioni e modificazioni;
- l'adozione e l'approvazione dei bilanci e dei documenti contabili connessi, conformemente alle disposizioni del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013.

7.4. Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì sulle seguenti materie:

- contrazione di mutui;
- convenzioni;
- acquisto ed alienazione di beni immobili (ove consentito da questo Statuto e dalla normativa vigente in materia), mobili, titoli e beni artistici, nonché costituzione, modifica o estinzione di diritti reali sugli stessi;
- dotazione organica;
- individuazione e assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie ai dirigenti per il perseguimento dei fini istituzionali;
- assegnazione degli incarichi dirigenziali nonché dei dirigenti ai vari Settori previa proposta formulata dal Presidente, sentito il Direttore Generale;
- svolgimento di inchieste ed indagini;
- nomina di rappresentanti dell'ENTE in organismi esterni;
- definizione di incarichi di collaborazioni esterne;
- individuazione di incarichi e di collaborazioni esterni, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, anche relativamente all'utilizzo di contratto di lavoro flessibile;
- assunzione di dirigenti con contratto a termine di diritto privato ed eventuale rinnovo di detto contratto;
- valutazione dei risultati dei dirigenti avvalendosi anche di strumenti di controllo interno appositamente costituiti;
- valutazione dei risultati del Direttore Generale.

7.5. Rientrano, inoltre, nella competenza del Consiglio di Amministrazione, tutte le funzioni che, in base allo Statuto e/o al Regolamento di organizzazione, non siano riservate al Presidente, al Direttore Generale e ai dirigenti..

7.6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato di Assistenza con funzioni di consulenza relativamente ai programmi annuali e pluriennali di competenza, previa adozione del relativo regolamento. Il Comitato è composto al massimo da 5 (cinque) esperti di specifica e

documentata competenza nei settori in cui opera l'AZIENDA, cui può essere riconosciuto unicamente il diritto al rimborso delle spese sostenute per le ragioni di ufficio.

- Articolo 8 -

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – FUNZIONAMENTO

8.1. La prima seduta del Consiglio di Amministrazione è convocata dal consigliere più anziano di età entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale di costituzione dell'organo e si tiene entro cinque giorni dalla convocazione. L'avviso di convocazione è comunicato alla Direzione generale della Giunta regionale ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo sull'organo di amministrazione.

In caso di inottemperanza, alla convocazione del Consiglio di Amministrazione provvede, in via sostitutiva, previa diffida, la Direzione generale della Giunta regionale. Il termine della diffida non può essere inferiore a dieci giorni.

8.2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando lo richieda un consigliere, con istanza scritta e motivata.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in adunanza ordinaria una volta al mese, in adunanza straordinaria tutte le volte che si debba decidere su affari che non ammettono dilazione.

8.3. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri, almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta, e comunque con congruo anticipo, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata o a mezzo fax o anche, previo assenso dell'interessato, tramite e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Consigliere stesso, con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora stabilita per la seduta.

8.4. Il Consiglio di Amministrazione risulta validamente costituito quando siano presenti almeno tre componenti su cinque.

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento nell'ordine: dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

8.5. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei consiglieri presenti ad eccezione delle deliberazioni di seguito indicate.

Le deliberazioni di modifica dello statuto, di approvazione del regolamento di organizzazione e del regolamento di contabilità, quelle che dispongono il trasferimento a terzi di diritti reali sui beni immobili, le deliberazioni che dispongono l'alienazione e l'acquisto di beni immobili sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

La deliberazione per l'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione è assunta con le maggioranze previste dal successivo art. 9.

8.6. Le votazioni avvengono, normalmente, a voto palese e si effettuano per alzata di mano. Le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione esercita una facoltà discrezionale concernente apprezzamento e valutazione di persone sono adottate a scrutinio segreto.

8.7. Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione recano il parere del Direttore Generale attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa. Le deliberazioni che comportano spese a carico del bilancio o che hanno riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'AZIENDA recano anche il parere del Direttore in ordine alla regolarità contabile

e il visto attestante la copertura finanziaria. Se l'organo di amministrazione non intende conformarsi ai pareri resi dal Direttore deve darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

8.8. Di ogni seduta è redatto apposito verbale sottoscritto dal direttore verbalizzante e dal presidente della seduta. I componenti del Collegio dei revisori sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione se la loro presenza è formalmente richiesta dal Presidente.

8.9. Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'albo dell'AZIENDA per quindici giorni consecutivi e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione, salvo specifiche disposizioni del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013.

8.10. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti l'organo.

8.11. La carica di consigliere è onorifica. Ai consiglieri che risiedono fuori del territorio del comune dove è ubicata la sede legale dell'AZIENDA spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione a ciascuna delle sedute del Consiglio di Amministrazione formalmente convocate. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal Direttore dell'AZIENDA, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

8.12. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano per conto proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado, interessi in conflitto con quelli dell'AZIENDA. Dell'avvenuto allontanamento dalla sala dell'adunanza è fatta menzione nel verbale.

- Articolo 9 -

IL PRESIDENTE – NOMINA E FUNZIONI - IL VICE-PRESIDENTE

9.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'AZIENDA ed assicura con la sua opera l'unità di indirizzo dell'Amministrazione.

9.2. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, tra i componenti che abbiano adeguata esperienza non solo in materia di politiche sociali, ma anche in materia tecnico-amministrativa, quando nella prima votazione ha riportato il voto favorevole di almeno 4 (quattro) consiglieri su 5 (cinque).

Dalla seconda votazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, ossia il voto favorevole di 3 (tre) consiglieri su 5 (cinque).

9.3. Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione.

9.4. Il Presidente esercita in particolare le seguenti funzioni:

- rappresenta in giudizio l'AZIENDA previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, fissando il relativo ordine del giorno;
- ha facoltà di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte programmatiche utili al conseguimento dei fini istituzionali dell'AZIENDA;
- in caso di necessità ed urgenza, provvede all'adozione di quegli atti riservati al Consiglio di Amministrazione per l'adozione dei quali non sia possibile la rituale convocazione; in questi casi, il provvedimento è presentato al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella seduta immediatamente successiva, che deve tenersi entro e non oltre 30 (trenta) giorni, a pena di inefficacia, dell'atto adottato;

--- indirizza e verifica il funzionamento degli uffici e dei servizi alla luce delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.

9.5. La carica di Presidente è onorifica. Al Presidente che risiede fuori del territorio del comune dove e' ubicata la sede legale dell'AZIENDA spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione a ciascuna delle sedute del Consiglio di Amministrazione formalmente convocate.

La liquidazione del rimborso delle spese e' effettuata dal Direttore dell'AZIENDA, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

9.6. Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno con le stesse modalità e maggioranze previste al precedente punto 9.2. per la nomina del Presidente.

In caso di mancata nomina, di assenza, di impedimento, di dimissioni, di revoca, di decadenza o decesso del Presidente le funzioni allo stesso riservate sono esercitate dal Vice-Presidente.

- Articolo 10 -

IL DIRETTORE GENERALE

10.1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica previa procedura comparativa e previa definizione dei criteri, con valutazione dei "curricula", con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale amministrativa e tecnica.

10.2. Il rapporto di lavoro con il Direttore Generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere eventualmente rinnovato.

10.3. Il Direttore Generale presta assistenza al Consiglio di Amministrazione, partecipando alle sedute dello stesso e rende i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile delle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio di Amministrazione, nonché il visto attestante la copertura finanziaria. Il Direttore Generale è, inoltre, responsabile della tenuta dei registri previsti dall'art. 16, comma 3, lett. e), del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013. Il medesimo Direttore Generale coordina l'attività dei Dirigenti ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione e della realizzazione dei programmi e dei progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'AZIENDA, incluse le decisioni organizzative e del personale, ivi compresi i rapporti con gli organismi sindacali.

Entro il 10 gennaio di ogni anno il Direttore relaziona al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività poste in essere nel corso dell'anno precedente.

10.4. Il Consiglio di Amministrazione, servendosi degli strumenti di controllo interno, adotta nei confronti del Direttore Generale i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa posta in essere ed al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave di un risultato negativo, il Consiglio di Amministrazione può recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

10.5. Alla cessazione dell'incarico il Direttore Generale presenta al Consiglio di Amministrazione il resoconto in ordine ai rapporti giuridici esistenti con particolare riferimento ai beni

patrimoniali, al personale, allo stato dell'archivio e alla tenuta dei registri previsti dall'art. 16, comma 3, lett. e), del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013.

10.6. Non possono essere nominati Direttore coloro che versano in una delle cause di inconferibilità previste dalle norme e dai regolamenti regionali vigenti.

L'accertamento della sussistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità importa la decadenza dalla carica. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa contestazione all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente, il Consiglio di Amministrazione delibera definitivamente e, se ritiene sussistente la causa di decadenza, dichiara decaduto il Direttore. La deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro cinque giorni dall'adozione.

- Articolo 11 -

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

11.1. La struttura dell'AZIENDA è articolata in due aree funzionali, quella Amministrativa e quella delle Politiche Sociali. A ciascuna area, in ragione della complessità, può essere preposto un dirigente, previa l'attribuzione del relativo incarico e delle relative funzioni da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Generale.

11.2. I Dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dai settori cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali a loro attribuite. Essi esercitano i poteri loro assegnati con il Regolamento di Organizzazione, nell'ambito delle competenze e dei limiti di spesa stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

11.3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente ha natura privatistica ed è disciplinato da un autonomo comparto di contrattazione collettiva effettuata secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie dell'Azienda.

11.4. Fino alla istituzione del comparto autonomo di contrattazione di cui al comma precedente, il rapporto di lavoro del personale è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'istituzione trasformata.

11.5. Le modalità di assunzione, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono disciplinate dal Regolamento di organizzazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

- Articolo 12 -

IL COLLEGIO DEI REVISORI

12.1. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi nominati dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti al Registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. n. 39 del 2010 per i quali non sussistono le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge statale e da quelle regionali. Non possono essere nominati revisori i componenti degli organi di amministrazione dell'AZIENDA, il Direttore Generale dell'AZIENDA, coloro che hanno ricoperto la carica di presidente, consigliere o Direttore Generale dell'AZIENDA nel triennio precedente alla

nomina, i dirigenti e i dipendenti dell'AZIENDA nonché i dirigenti e i dipendenti della regione, degli enti locali nel cui ambito territoriale l'AZIENDA ha la sede legale o svolge le proprie attività, i dirigenti e i dipendenti delle forme associative dei Comuni associati ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 11 del 2007 nel cui ambito territoriale l'AZIENDA ha la sede legale o svolge le attività, i coniugi e i parenti in linea retta, ascendente o discendente, del presidente, di uno dei consiglieri o del Direttore Generale dell'AZIENDA.

La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta o incarico assunto presso l'AZIENDA.

12.2. I Revisori durano in carica tre anni dalla data di esecutività della delibera e non possono svolgere l'incarico per più di due volte.

12.3. Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

12.4. Ai Revisori spetta un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti prefissati dalla normativa vigente.

12.5. Il Collegio dei Revisori assicura collaborazione al Consiglio di Amministrazione al fine di garantire la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ENTE.

12.6. L'attività del Collegio dei Revisori si estrinseca mediante l'accesso ai documenti contabili ed amministrativi.

12.7. In particolare, il Collegio esercita le seguenti funzioni:

- relaziona e rende il parere sulla proposta del bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e sulle variazioni di bilancio;
- vigila sulla gestione contabile e finanziaria dell'AZIENDA;
- relaziona e rende il parere sulla proposta del bilancio consuntivo;
- attesta la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili della gestione;
- verifica il controllo economico della gestione formulando rilievi, valutazioni e proposte in funzione del conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità;
- effettua la verifica della gestione del servizio tesoreria con cadenza trimestrale.

Le relazioni sulle proposte di bilancio sono redatte in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2010

12.8. Ai componenti del Collegio dei Revisori viene data notizia della data, ora e luogo delle sedute del Consiglio di Amministrazione, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. I Revisori sono tenuti a partecipare alla seduta qualora la loro presenza sia formalmente richiesta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni dell'organo di revisione contabile sono disciplinate nel regolamento di organizzazione e nel regolamento di contabilità.

- Articolo 13 -

CONTABILITÀ

13.1. L'AZIENDA adotta la contabilità economico-patrimoniale e conforma la propria gestione ai principi del codice civile e ai principi contabili contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

13.2. L'AZIENDA adotta il bilancio economico pluriennale di previsione, il bilancio economico annuale di previsione corredato dal piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare e il bilancio

consuntivo annuale corredato dal bilancio sociale in conformità alle norme del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013 e alle norme in materia di contabilità degli enti pubblici.

13.3. L'AZIENDA ha l'obbligo di rendere pubblici annualmente i bilanci e le risultanze delle analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità.

13.4. Entro centoventi giorni dall'insediamento il Consiglio di Amministrazione approva il regolamento di contabilità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione, in osservanza dei principi contabili previsti dall'ordinamento e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 2013. Il Presidente dell'AZIENDA comunica tempestivamente l'avvenuta approvazione del regolamento alla Direzione Generale della Giunta Regionale ai fini del computo del termine previsto per l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 42 del regolamento regionale suindicato.

Il regolamento di contabilità acquista efficacia e produce gli effetti ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

13.5. L'AZIENDA destina le entrate derivanti dalle rendite del patrimonio e da eventuali trasferimenti di enti pubblici o privati al potenziamento delle attività istituzionali e alla conservazione del patrimonio.

- Articolo 14 -

BILANCIO DI PREVISIONE

14.1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

14.2. Il bilancio economico di previsione pluriennale di durata triennale e il bilancio preventivo economico annuale, unitamente a tutta la documentazione richiesta dall'art. 31, comma 4, del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 2013, sono predisposti dal Direttore Generale entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno e sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

14.3. Il bilancio preventivo economico annuale è deliberato in pareggio finanziario complessivo ed include lo stato del patrimonio e il conto economico preventivo redatti secondo le disposizioni del codice civile e in conformità al regolamento regionale.

14.4. Il bilancio di previsione reca le risultanze dell'ultimo bilancio consuntivo approvato.

14.5. E' vietata la gestione di entrate e di spese non iscritte in bilancio.

14.6. Eventuali variazioni al bilancio sono deliberate non oltre il 31 (trentuno) ottobre di ciascun anno.

14.7. I bilanci di previsione pluriennali e annuali sono soggetti al controllo della Regione Campania ai sensi del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013.

- Articolo 15 -

BILANCIO CONSUNTIVO

15.1. Il bilancio consuntivo annuale dimostra i risultati della gestione e la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'AZIENDA e il risultato economico dell'esercizio finanziario rispetto a quanto previsto nel bilancio annuale di previsione.

15.2. Il bilancio consuntivo, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dal rendiconto finanziario, è predisposto dal direttore generale entro il 20 (venti) marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, corredato dalla relazione sull'andamento della gestione contenente le variazioni da apportare al registro dell'inventario e dal bilancio sociale in ordine al perseguimento degli scopi statutari e ai risultati conseguiti in rapporto alle attività programmate e ai costi sostenuti. Il bilancio consuntivo recante la relazione dell'organo di revisione contabile, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ciascun anno.

15.3. In caso di perdite di esercizio la relazione sull'andamento della gestione di cui al precedente comma "15.2." deve indicare le cause che le hanno determinate e le modalità ed i termini per la copertura delle stesse ai fini del riequilibrio della situazione economica. Se risultano perdite per più di due esercizi finanziari consecutivi la Regione Campania esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 42 del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013. Il commissario incaricato della reggenza dell'amministrazione dell'AZIENDA ha il compito di riportare in pareggio il bilancio ovvero di procedere alla fusione con altre aziende o alla estinzione. L'eventuale risultato positivo dell'esercizio finanziario è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti oppure accantonato a riserva e destinato al potenziamento delle attività istituzionali, alla riduzione dei costi delle prestazioni e alla conservazione del patrimonio.

15.4. Il bilancio consuntivo è soggetto al controllo della Regione Campania ai sensi dell'art. 41 del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013.

Il bilancio sociale, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 2013, è messo a disposizione dei cittadini e degli interlocutori dell'AZIENDA anche attraverso la pubblicazione sul sito internet, la distribuzione presso gli sportelli dell'AZIENDA, l'invio diretto.

- Articolo 16 -

CONTROLLI INTERNI

16.1. L'AZIENDA, nell'ambito della propria autonomia, si dota degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché di quelli di gestione, di valutazione della dirigenza e di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni. La verifica dell'andamento dei ricavi conseguiti e dei costi sostenuti, nonché del conseguimento degli obiettivi prefissati è effettuata con cadenza almeno trimestrale.

- Articolo 17 -

CARTA DEI SERVIZI

17.1. Il Consiglio di Amministrazione, entro novanta giorni dall'insediamento, adotta la carta dei servizi in conformità allo schema generale di riferimento emanato dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. q), della legge della Regione Campania 23 ottobre 2007, n. 11.

17.2. La carta dei servizi è trasmessa, a cura del Presidente, entro dieci giorni dall'adozione, alle forme associative dei comuni associati ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale 23 ottobre 2007 n. 11 nel cui ambito territoriale l'azienda svolge le attività.

17.3. L'adozione della carta dei servizi costituisce requisito necessario ai fini della partecipazione alla gestione e all'offerta dei servizi sociali.

- Articolo 18 -

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

18.1. Le modifiche a questo Statuto sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sono approvate dalla Direzione generale della Giunta regionale, nei termini e con le modalità previste dall'art. 15 del Regolamento regionale n. 2 del 2013.

Le modifiche statutarie approvate dalla Direzione generale della Giunta regionale sono pubblicate all'albo dell'AZIENDA per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore a decorrere dalla emissione del provvedimento regionale di approvazione.

Le modifiche statutarie che dispongono la riforma degli scopi istituzionali sono trasmesse, a cura del legale rappresentante dell'AZIENDA, alle forme associative dei comuni associati ai sensi della L.R. n. 11 del 2007 nel cui ambito territoriale l'AZIENDA svolge le attività ai fini dell'acquisizione del competente parere.

Le modifiche statutarie che dispongono la variazione della struttura e della durata del mandato degli organi amministrativi non determinano la decadenza degli organi in carica e producono i propri effetti a decorrere dal rinnovo degli organi che hanno deliberato le modifiche.

- Articolo 19 -

ESTINZIONE

19.1. L'estinzione dell'AZIENDA è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili così come previsto dall'art. 39 Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013.

- Articolo 20 -

RINVIO

20.1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, ci si rifà al regolamento interno e alla normativa nazionale e regionale in quanto compatibile.

Il presente atto, per quanto non previsto, si conforma alle norme dettate per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e specificatamente al Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013 pubblicato sul BURC n. 14 del 4 marzo 2013.

ALLEGATO A

ELENCO DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLA "FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA", in sigla "FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA F.B.N.A.I."

Beni Mobili

A) Titoli di Stato o altro

<u>Obbligazioni</u>	<u>Valore Nominale</u>	<u>Divisa</u>
ISP STEP UP	45.000,00	Euro
18 GEN 19		

Beni Immobili

A) Il patrimonio immobiliare dell'AZIENDA è così composto:

--- 1) complesso immobiliare in Bagnoli – Napoli – Contrada S. Laise con tre ingressi sul Viale della Liberazione e con ingresso secondario sulla Via Domitiana, già Provinciale S. Gennaro, della superficie complessiva di circa ha. 30,60,00 (trenta ettari, sessanta are e zero centiare) confinante a nord con la Via Domitiana e con zona di terreno di proprietà del Vescovo pro-tempore di Pozzuoli, ad est con strada vicinale denominata Cupa Starza, a sud col Viale della Liberazione e ad ovest con fondo rustico di proprietà Frassineto. Tale complesso è stato acquistato per donazione dal Banco di Napoli-Istituto di Credito di Diritto Pubblico, giusta atto ricevuto dal Notaio Ferdinando Maddalena di Napoli in data 14.6.1949 (Rep. n. 15600).

L'indicato complesso immobiliare è così suddiviso:

--- a) parte del complesso ha ingresso dal Viale della Liberazione e comprende diciotto fabbricati, uno stadio, due palestre coperte, annessi viali, strade interne, piazzali e campi da gioco, nonché striscia di terra a monte; il tutto per una superficie di circa 211.233 (duecentoundicimiladuecentotrentatré) metri quadrati, di cui circa 27.763 (ventisettemilasettecentosessantatré) metri quadrati coperti da fabbricati, circa 148.273 (centoquarantottomiladuecentosettantatré) metri quadrati destinati a piazzali, viali, aiuole e campi da gioco, mentre la restante superficie è costituita dalla striscia di terreno a monte. Il complesso è riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, Sezione CHI, foglio 20, particelle 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 529, 530, zona censuaria 10, categoria B/1, classe 1, consistenza 307.601 metri cubi, rendita catastale euro 905.515,82;

--- b) fondo rustico di natura vigneto della superficie di circa ha. 1,56,70 (un ettaro, cinquantasei are e settanta centiare) riportato nel Catasto Terreni del Comune di Napoli al foglio 203, particella 60, qualità vigneto, classe 1, superficie ha 1,56,70, R.D. euro 404,64, R.A. euro 178,04;

--- c) fondo rustico di natura vigneto della superficie di circa ha. 11,21,09 (undici ettari, ventuno are e settanta centiare), riportato nel Catasto Terreni del Comune di Napoli al foglio 203, particella 179, qualità vigneto, classe 2, superficie ha 11,21,09, R.D. EURO 2.171,23, R.A. euro 1.071,14; notandosi che sui predetti fondi rustici insistono fabbricati riportati nel Catasto del Comune di Napoli alla Sezione CHI, foglio 20, zona censuaria 10A, particelle 155 (cat. D/1), 150 (cat. A/3),

157 (cat. A/3), 178 (cat. D/1), 180 (cat. A/3), 160 (cat. D/1), 168 (cat. D/1), 156 (cat. D/1), 158 (cat. D/1), 154 (cat. D/1), 181 (cat. D/1), 166 (cat. D/1), 165 (cat. D/1), 174 (cat. D/1), 175 (cat. D/1), 162 (cat. D/1), 177 (cat. D/1), 176 (cat. D/1), 164 (cat. D/1), 173 (cat. D/1), 172 (cat. D/1), 171 (cat. D/1), 170 (cat. D/1), 167 (cat. D/1), 159 (cat. D/1), 153 (cat. D/1), 152 (cat. D/1), 151 (cat. D/1), 149 (cat. D/1);

--- 2) palazzina n. 4 (quattro) in Napoli alla Via Petrarca n. 93 - Parco Lamaro, costituita da n. 21 (ventuno) appartamenti e n. 17 (diciassette) box-garages distribuiti su cinque piani compreso il piano rialzato. L'indicata palazzina fu acquistata con atto ricevuto dal Notaio Raimondo Rodriguez in data 15.9.1960 (registrato al n. 8387). Le singole unità immobiliari sono riportate nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla Sezione CHI, Foglio 30, particella 269, con i subalterni 1 (cat. A/4), 2 (cat. A/2), 3 (cat. A/2), 4 (cat. A/2), 5 (cat. A/2), 6 (cat. A/2), 7 (cat. A/2), 8 (cat. A/2), 9 (cat. A/2), 10 (cat. A/2), 11 (cat. A/2), 12 (cat. A/2), 13 (cat. A/2), 14 (cat. A/2), 15 (cat. A/2), 16 (cat. A/2), 17 (cat. A/2), 18 (cat. A/2), 19 (cat. A/2), 20 (cat. A/2), 21 (cat. A/2), 22 (cat. C/6), 23 (cat. C/6), 24 (cat. C/6), 25 (cat. C/2), 26 (cat. C/6), 27 (cat. C/6), 28 (cat. C/6), 29 (cat. C/6), 30 (cat. C/6), 31 (cat. C/6), 32 (cat. C/6), 33 (cat. C/6), 34 (cat. C/6), 35 (cat. C/6), 36 (cat. C/6), 37 (cat. C/6), 38 (cat. C/6);

--- 3) palazzina n. 7 (sette) in Napoli alla Via Petrarca n. 93 - Parco Lamaro - costituita da n. 20 (venti) appartamenti e n. 18 (diciotto) box-garages su cinque piani, compreso il piano rialzato. L'indicata palazzina fu acquistata con atto ricevuto dal Notaio Raimondo Rodriguez in data 24.4.1961 (registrato al n. 27445). Le singole unità immobiliari sono riportate nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla Sezione CHI, foglio 30, particella 272, con i subalterni 1 (cat. A/4), 2 (cat. A/2), 3 (cat. A/2), 4 (cat. A/2), 5 (cat. A/2), 6 (cat. A/2), 7 (cat. A/2), 8 (cat. A/2), 9 (cat. A/2), 10 (cat. A/2), 11 (cat. A/2), 12 (cat. A/2), 13 (cat. A/2), 14 (cat. A/2), 15 (cat. A/2), 16 (cat. A/2), 17 (cat. A/2), 18 (cat. A/2), 19 (cat. A/2), 20 (cat. A/2), 21 (cat. C/6), 22 (cat. C/6), 23 (cat. C/6), 24 (cat. C/6), 25 (cat. C/6), 26 (cat. C/6), 27 (cat. C/6), 28 (cat. C/6), 29 (cat. C/6), 30 (cat. C/6), 31 (cat. C/6), 32 (cat. C/6), 33 (cat. C/6), 34 (cat. C/6), 35 (cat. C/6), 36 (cat. C/6), 37 (cat. C/6), 38 (cat. C/6);

--- 4) 7 (sette) unità immobiliari poste al terzo, quarto e quinto piano dell'edificio in Napoli alla Via Toledo n. 317, acquistate con atto ricevuto dal Notaio Salvatore Sica in data 20.5.1987 (reg.to al n. 5124/B e tr.tto il 15.6.1987 ai nn. 12526/8843) e riportate nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla Sezione MON, foglio 4, particella 881, subalterni 52 (cat. A/2), 63 (cat. A/10), 64 (cat. A/10), 65 (cat. A/10), 66 (cat. A/10), 67 (cat. A/10), 68 (cat. A/10);

--- 5) complesso già denominato "Educatario Femminile Popolare Maria SS. Immacolata - Fondazione Banco di Napoli" posto in Pozzuoli con accesso dalla Via Carlo Rosini 12/bis e dalla Via Vecchia S. Gennaro, composto da n. 5 (cinque) edifici per una superficie totale netta interna di circa 12.211 (dodicimiladuecentoundici) metri quadrati, nonché spazi e zona di terreno di circa 12.100 (dodicimilacento) metri quadrati, acquisiti dalla Congregazione delle Figlie della Carità di S. Vincenzo De' Paoli giusta atto di transazione e donazione ricevuto dal Notaio Sabatino Santangelo in data 12.10.1988 (Rep. n. 35243/9772 e registrato il 27.10.1988 al n. 23829/A) e atto di accettazione della donazione per Notaio Sabatino Santangelo del 25/6/1993 Registrato a Napoli Ufficio Atti Pubblici il 5/7/1993 al n.4565. Gli edifici innanzi indicati sono riportati nel Catasto del Comune di Pozzuoli al foglio 88, particelle 55 (cat. C/2), 59 (cat. B/1), 62 (cat. B/1), 63 (cat. B/1),

64 (cat. B/1), 65 (cat. B/1) mentre i terreni sono riportati in Catasto al foglio 88 particelle 407 (are 1,15), 32 (are 26,36), 113 (are 6,17);

Il complesso è così suddiviso:

a) ex casa del custode avente una superficie totale netta interna di 75 (settantacinque) metri quadrati, distribuita su un livello;

b) grosso fabbricato, già destinato ad uffici, infermeria, convitto dormitorio, palestra ed altro, avente una superficie totale di circa 9.810 (novemilaottocentodieci) metri quadrati, distribuita variamente da due a sei livelli;

c) edificio destinato a teatro avente una superficie totale netta interna di circa 620 (seicentoventi) metri quadrati, distribuita su un livello;

d) edificio destinato a scuola elementare avente una superficie netta di 1.534 (millecinquecentotrentaquattro) metri quadrati, distribuita su quattro livelli;

e) ampi parcheggi e zona a verde;

--- 6) Immobili facenti parte del complesso immobiliare in Napoli alla Via Don Bosco (già Via Nuova del Campo) acquistate dall'Istituto Salesiano Sacro Cuore con atto di transazione ricevuto dal Notaio Luciano Porta in data 20.6.2002 (tr.tto il 27.6.2002 ai nn. 18406/13436) e precisamente:

a) intero fabbricato, a corpo, denominato "La Palazzina", con accesso dal civico 8 di Via Don Bosco, della superficie di circa 425 (quattrocentoventicinque) metri quadrati, composto da due piani fuori terra ed adiacente area scoperta pertinenziale; il tutto confinante con Via Don Bosco, Chiesa del complesso ed asse viario, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, alla Sezione SCA, foglio 19, particella 751, zona censuaria 3, categoria B/1, classe 1, 3.700 metri cubi, rendita catastale euro 7.261,40;

b) locale con accesso dai civici 9/a, 9/b e 9/c di Via Don Bosco, della superficie catastale di 580 (cinquecentottanta) metri quadrati, confinante con Via Don Bosco, strada privata (contraddistinta col numero civico 9/c) e locale di cui alla successiva lettera c), riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, alla Sezione SCA, foglio 19, particella 391, subalterno 103, zona censuaria 3, categoria C/1, classe 4, 245 mq., rendita catastale euro 6.933,95, nonché subalterno 104, zona censuaria 3, categoria C/3, classe 1, 320 mq., rendita catastale euro 1.553,50;

c) locale con accesso dalla strada privata contraddistinta col numero civico 9/c di Via Don Bosco, della superficie catastale di 250 (duecentocinquanta) metri quadrati, confinante con beni di proprietà dell'Istituto Salesiano Sacro Cuore, locale di cui alla precedente lettera b) e strada privata di accesso, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla Sezione SCA, foglio 19, subalterno 102, zona censuaria 3, categoria C/2, classe 2, 235 metri quadrati, rendita catastale euro 509,74; notandosi che i locali innanzi descritti hanno diritto di accedere attraverso la strada privata segnata con il civico 9/c e diritto di parcheggio nello spiazzo a valle della strada privata.

DESCRIZIONE SINTENTICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE INDISPONIBILE
DELLA FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI PER
L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA
in sigla "FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA
F.B.N.A.I."

Il patrimonio immobiliare dell'Azienda è costituito da:

1. **Complesso immobiliare in Napoli Contrada S. Laise** con tre ingressi sul Viale della Liberazione, con ingresso secondario a monte sulla Via Domitiana già Provinciale S. Gennaro, della superficie complessiva di HA 30.60.00.
Tale complesso è stato acquisito per donazione del BANCO DI NAPOLI con atto del notaio Ferdinando Maddalena del 14/6/1949 registrato a Napoli – Atti Pubblici il 21/6/1949 al n. 18462 M/1 Vol.584 Fol. 190.
Il Complesso comprende diciotto fabbricati, uno stadio, due palestre coperte, annessi viali, strade interne, piazzali e campi da gioco, nonché una striscia di terra a monte, il tutto della superficie di mq. 211.233 di cui circa 27.763 mq. coperta da fabbricati; circa 148273 mq. destinati a piazzali, viali, aiuole e campi da gioco; mentre la restante superficie è costituita dalla striscia di terreno a monte.
Detto complesso risulta iscritto nel N.C.E.U. di Napoli, al foglio 20 – particelle da 507 a 530 – Cat.B1, consistenza mc. 307.601.
2. **Fondo rustico di natura vigneto** iscritto nel catasto terreni al foglio 203 – particella 60 – della superficie di ha 1.56.70.
3. **Fondo rustico di natura vigneto** iscritto nel catasto terreni al foglio 203 particella 179 – della superficie di ha 11.21.09.
Sui predetti fondi rustici insistono 30 fabbricati rurali censiti nell'anno 2001 e riportati nel N.C.E.U. di Napoli al Foglio 20, Sez. CHI, particelle da 149 a 160, da 162 a 178 e da 180 a 181, di cui 27 classificati Cat. D1 e 3 classificati Cat. A3.
4. **Palazzina in Napoli alla Via Petrarca n.93 – Parco Lamaro** contraddistinta dal n.4. Detta palazzina fu acquistata con atto per Notaio Raimondo Rodriguez del 15/9/1960 registrato a Napoli – Ufficio del Registro Atti Pubblici il 19/10/1960 al n.8387 M/1 Vol. 792.
Tale palazzina è costituita da n.21 appartamenti di tre e quattro vani ed accessori, distribuiti su cinque piani, compreso il piano rialzato e n.16 box garages riportati nel N.C.E.U. di Napoli al Foglio 30, Sez. CHI, particella 269. N.20 appartamenti sono classificati cat. A2, n.1 appartamento è classificato cat. A4 ed i box garages classificati cat. C6.
5. **Palazzina in Napoli alla Via Petrarca n.93 – Parco Lmaro** – Contraddistinta con il n.7. Detta palazzina fu acquistata con atto per notaio Raimondo Rodriguez del 24/4/1961 registrato a Napoli Ufficio Registro Atti Pubblici il 3/6/1961 al n.27746 M/1.
Tale palazzina è costituita da n.20 appartamenti, di tre e quattro vani ed accessori, distribuiti su cinque piani, compreso il piano rialzato e n.18 box garages riportati nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 30, Sez. CHI, particella 272. N. 19 appartamenti sono classificati cat. A2, n.1 appartamento è classificato cat. A4 ed i box garages classificati cat. C6.

6. Appartamenti in Napoli alla Via Roma n.317.

Detti appartamenti sono stati acquistati con atto per Notaio Salvatore Sica del 20/5/1987 registrato a Napoli – Ufficio del Registro Atti Pubblici il 25/6/1987 al n. 5124/B – Serie 1[^], Mod. 71/m.

Gli appartamenti sono così distinti:

- a) Appartamento al terzo piano composto da nove ampi vani, per una superficie complessiva di circa 289 mq.
- b) Appartamento ammezzato ubicato tra il terzo e quarto piano composto da un vano e servizio igienico, per una superficie di circa mq. 22.
- c) Appartamento al quarto piano con sovrastante altro piano mansarda composto, al quarto piano, da nove vani, corridoio e disimpegno, due gruppi di servizi e scala di accesso alla mansarda. Al piano mansarda, da quattro vani, corridoi, ripostiglio e servizi con annessa terrazza per complessivi mq.242 circa al quarto piano e di mq. 164 circa al piano mansarda (compreso terrazza).

Dette unità immobiliari sono riportate nel N.C.E.U. di Napoli al foglio 4 – Sez. MON – particella 881. L'unità immobiliare sita al 3° piano di vani 2,5 è classificata Cat.A2 mentre le rimanenti sono classificate Cat. A10.

7. Immobili in Napoli alla Via Don Bosco (già Via Nuova del Campo)

Detti immobili sono stati acquisiti con atto di transazione tra la Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'Infanzia e l'Istituto Salesiano Sacro Cuore per Notar Luciano Porta del 20/6/2002, Repertorio n. 36.230, racc. n. 5639 e registrato a Napoli il 4/7/2002.

Gli immobili sono costituiti da:

- a) Intero fabbricato, a corpo, denominato "La Palazzina" con accesso dal civico 8 di Via Don Bosco, della superficie di circa mq. 425 composto da due piani fuori terra ed adiacente area scoperta pertinenziale. Il tutto confinante con Via Don Bosco, Chiesa del complesso ed asse viario. Riportato nel N.C.E.U. di Napoli alla Sez. SCA, foglio 19, particella 751.
- b) Locale con accesso dai civici 9/a, 9/b e 9/c di Via Don Bosco, della superficie catastale di mq. 580, confinante con Via Don Bosco, strada privata (contraddistinta col numero civico 9/c). Riportato nel N.C.E.U. di Napoli alla Sez. SCA, foglio 19, particella 391, sub 103 e 104.
- c) Locale con accesso dalla strada privata contraddistinta col numero civico 9/c di Via Don Bosco, della superficie catastale di mq. 250 confinante con proprietà dell'Istituto a due lati con il locale di cui al punto b) e con strada privata di accesso. Riportato nel N.C.E.U. di Napoli alla Sez. SCA, foglio 19, particella 391, sub 102.

8. Parte del complesso immobiliare già denominato "Educatorio Femminile Popolare Maria SS. Immacolata – Fondazione Banco di Napoli" in Pozzuoli alla Via Carlo Rosini n.12 bis.

Il complesso è stato acquisito con atto di transazione e donazione per Notaio Sabatino Santangelo del 12/10/1988 tra la Fondazione Banco di Napoli e la Provincia di Napoli della Congregazione delle Figlie della Carità di San. Vincenzo de Paoli, reg.to a Napoli Ufficio del Registro Ufficio Atti Pubblici il 27/10/1988 al n.23829/A e atto di accettazione della donazione per Notaio Sabatino Santangelo del 25/6/1993 Registrato a Napoli Ufficio Atti Pubblici il 5/7/1993 al n.4565.

Il complesso è costituito da:

- a) Edificio già destinato a casa del custode con una superficie totale netta interna di circa mq.75 distribuita su di un solo livello.

- b) Edificio già destinato ad uffici, infermeria, convitto, dormitorio, palestra ed altro, avente una superficie interna netta di circa 9.810 mq., distribuito variamente da due a sei livelli (scantinato compreso).
 - c) Edificio già destinato a teatro, avente una superficie netta interna di circa 620 mq. distribuito su un solo livello.
 - d) Edificio già destinato a scuola elementare avente una superficie totale netta interna di circa mq. 1.634 distribuito su quattro livelli.
 - e) Edificio già adibito a deposito della superficie netta interna di circa mq. 72 distribuito su un solo livello.
 - f) Area su parte della quale insistono i fabbricati della superficie complessiva di circa mq.8.813.
 - g) Terreno della superficie di circa mq.2.636.
 - h) Comproprietà in ragione del 50% del terreno della superficie di circa 115 mq.
 - i) Terreno tenuto in parte a vigneto e in parte a percorso pedonale pavimentato della superficie di circa 617 mq.
- Il tutto è riportato nel N.C.E.U. al foglio 88, particelle 59-62-63-64-65-55 e 32-113 e 407.